

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 18 maggio 2016, n. 20703

Presidente Savani – Relatore De Gregorio

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna nei confronti dell'imputato, rideterminando la pena di giustizia per il delitto di cui all'art 612 bis cp, compiuto nel Dicembre 2012; la decisione ha confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, dopo l'esecuzione della sentenza.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo la mancanza di motivazione circa la dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del delitto; l'imputato, infatti, avrebbe avuto solo intenzione di convincere la moglie a non chiedere la separazione ed in seguito a riconquistarla, né l'aveva mai ingiuriata o usato violenza verso di lei.

1.1 Nel secondo motivo il ricorrente si è doluto della omessa motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza ed in ogni caso della sua immotivata applicazione in misura sensibilmente elevata rispetto al minimo. Sostiene il ricorrente che la Corte aveva motivato apoditticamente sulla necessità di conferma della misura di sicurezza, rilevando l'assenza di ogni resipiscenza mentre l'imputato aveva cessato da ogni condotta molesta ed aveva accettato una separazione consensuale, come dimostrato al processo d'Appello. Tale ragionevole comportamento denotava, altresì, l'accettazione della fine del matrimonio ed il dissolvimento di un quadro clinico in precedenza evidenziato da perizia, che era stato fondamento della misura di sicurezza. La Corte, inoltre, aveva dato rilievo ai precedenti penali mentre il ricorrente ne avrebbe solo uno del 1995; infine la decisione impugnata non avrebbe risposto sulla censura specifica riguardante la durata eccessiva della misura di sicurezza, confermata in due anni. All'odierna udienza il PG dr.ssa F. ha concluso per l'inammissibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1. Quanto al primo motivo va osservato che il ricorso, tramite la censura circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, avvalorata nella rappresentazione difensiva dal richiamo alla storia personale dell'imputato e del suo rapporto di coniugio, prospetta critiche al pieno merito della decisione impugnata, come tali non considerabili in questa fase. In ogni caso va chiarito che la motivazione ha puntualmente dato atto delle condotte emergenti dagli atti - consistite in pedinamenti sotto casa e fino al luogo di lavoro, minacce anche di morte, successive ad un antico rapporto contraddistinto anche da fasi di grave violenza personale - dalle quali ha tratto, con motivazione logica ed incensurabile in questa fase, l'esistenza del dolo del delitto in capo all'imputato, consapevole non solo delle minacce portate alla persona offesa ma anche, per la loro reiterazione e gravità, della loro idoneità a provocare gli eventi alternativamente previsti dall'art 612 bis cp per l'integrazione del delitto. 2. Deve, invece, accogliersi la censura riguardante l'omessa motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza e circa la sua commisurazione.

2.1 Va in proposito ribadito che sul giudice che applichi una misura di sicurezza

incombe il dovere di motivare sull'attuale pericolosità sociale del condannato, prendendo in considerazione non solo gli elementi di natura medico-psichiatrica ma tutte le circostanze di fatto indicate nell'art 133 cp, con riguardo alla gravità del reato ed agli altri parametri di cui alla predetta norma, per pervenire ad una valutazione globale circa la sua pericolosità, intesa come persistenza di una personalità orientata a compiere in futuro reati. Sul punto così si è espressa, confermando un consolidato orientamento di questa Corte. Sez. 6, Sentenza n. 41677 del 30/09/2010 Ud. (dep. 25/11/2010) Rv. 248805 "Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente."

2.2 Applicando tali principi al caso concreto va rilevato che nella specie la sentenza impugnata ha omissso la motivazione sul capo della misura di sicurezza, riguardo al quale doveva provvedere, limitandosi implicitamente a rispondere al motivo specifico di appello nella parte dedicata al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il passaggio motivazionale censurato opera un semplice e ripetitivo accenno alla gravità dei fatti, ai precedenti penali ed alla assenza di resipiscenza, senza prendere in esame le deduzioni ed allegazioni difensive, riguardanti il mutamento di atteggiamento dell'imputato nei confronti della moglie, desumibile dall'accettazione della separazione consensuale, né il prospettato superamento del quadro clinico legato alla mancata accettazione della fine del rapporto matrimoniale. 2.3 La sentenza, pertanto, appare immotivata anche riguardo al criterio di giudizio, contenuto nell'art 133 cp, dei comportamenti susseguenti al reato, che nella ponderazione complessiva dei parametri di riferimento, deve essere preso in considerazione. In proposito Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 19/05/2010 Cc. (dep. 23/06/2010) Rv. 247986 "L'accertamento sull'attuale pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza implica la valutazione non solo della gravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), o come il comportamento tenuto successivamente alla riacquistata libertà".

2.4 Del tutto mancante la risposta dei Giudici di Appello riguardo alla critica inerente la commisurazione della misura di sicurezza, confermata in due anni, e, quindi lontana dai minimi edittali, senza alcuna adeguata spiegazione. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza.

3. Al giudizio di rinvio, essendo rigettate le censure sugli altri capi della sentenza, dovrà provvedere il Tribunale di sorveglianza di Catania, poiché, venuta meno la connessione con gli altri capi della sentenza, non v'è ragione per derogare alla competenza funzionale di tale organo. In proposito Sez. 2, Sentenza n. 45325 del 16/07/2013 Ud. (dep. 11/11/2013) Rv. 257492 : "Il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, anche in caso di omessa applicazione delle medesime, con rigetto dell'impugnazione contro i capi concernenti la pena, è devoluto al tribunale di sorveglianza e non al giudice

d'appello. In senso conforme Sez. 1, n. 46544 del 08/11/2005 dep. 20/12/2005, Maltese ed altro, Rv. 232854; Sez. 1, n. 18510 del 17/03/2010 - dep. 17/05/2010, Marchese e altri, Rv. 247201.

3.1 Il suddetto principio costituisce un'eccezione alla regola generale dell'art. 623 c.p.p. che - come chiaramente indicato dalla citata sentenza della Sez 2 - prevede che, se è annullata una sentenza della Corte d'Appello, il rinvio è disposto ad altra sezione della stessa Corte d'Appello. La disposizione generale trova però deroghe specifiche per il caso in cui siano annullati i capi della sentenza che riguardano statuizioni diverse da quelle penali. Una prima deroga è prevista per l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622 c.p.), nel qual caso il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Analoga deroga, in base all'orientamento giurisprudenziale sopracitato, può ricavarsi dal combinato disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2, nel caso in cui la impugnazione resti limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, anche nell'ipotesi in cui sia stata omessa qualsiasi decisione sul punto. In tali casi infatti è prevista una competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza che viene derogata qualora la impugnazione riguardi anche capi della sentenza diversi da quelli con cui è applicata la misura di sicurezza, ma che torna al giudice naturale e cioè al Tribunale di Sorveglianza, tutte le volte in cui la impugnazione resti limitata alle sole misure di sicurezza. Nel momento in cui la connessione con gli altri capi della sentenza viene meno, riguardando l'annullamento soltanto la omessa applicazione della misura di sicurezza, si deve ritenere priva di giustificazione la sottrazione del giudizio, anche in sede di rinvio, al proprio giudice naturale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza va annullata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e gli atti trasmessi al tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso va rigettato. A norma dell'art 52 del dlgs196/03 in materia di protezione dei dati personali va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza e rinvia al tribunale di Sorveglianza di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati a norma dell'art 52 del dlgs196/03.